



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

REG. GEN. N. 686/1/IX LEG. PA

- PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale della Campania adottava la delibera n. 612 del 29.10.2011 con la quale approvava il Regolamento n. 12 avente ad oggetto: " Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";

- l'art. 19 comma 1° D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dal D. lgs. 150/2009, obbliga la P.A. nel conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale a tenere conto " delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute....", mentre l'art. 19 comma 1 bis medesimo D. Lgs. obbliga la P.A. a " definire prioritariamente i criteri di scelta per il conferimento degli incarichi".

- l'art. 19 comma 12-bis del citato D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che " le procedure indicate dall'art. 19 non sono derogabili neanche dai CNL".

- con atto deliberativo n. 479 del 10.09.2012, come modificato ed integrato da D.G.R. 528/2012 e 661/2012, la G.R. approvava " il disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

- che l'art. 5 comma 1° del Disciplinare recitava testualmente: "Ferma restando l'applicazione dei principi in materia di responsabilità dirigenziale, il conferimento degli incarichi in armonia con i principi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del Dlgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b) livello di complessità della struttura dirigenziale;
- c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;
- d) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;
- e) valorizzazione dell'innovazione amministrativa, anche in relazione alle esigenze di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo assetto costituzionale della Repubblica ed alla evoluzione delle politiche pubbliche e del quadro normativo ed istituzionale dell'Unione Europea;
- f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire.

- l'art. 5 comma 3° del Disciplinare stabiliva che "Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché della finalità di valorizzazione della pluralità di esperienze professionali, al conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione di cui all'art. 14 della L.R.11/1991. Ai fini suddetti e in applicazione dei principi di cui all'art. 11 del d. lgs. 27.10.2009 n. 150 è comunque esclusa la conferma dello stesso incarico per più di una volta".

- l'art. 3 del disciplinare stabiliva che "L'Amministrazione, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili i posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, in considerazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, da ricoprire tramite la pubblicazione, anche mediante il

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDI

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

sito istituzionale dell'Amministrazione, e provvede all'interpello del personale dirigente di ruolo dell'Amministrazione, mediante apposito avviso, con indicazione dei posti che si intende ricoprire, con l'indicazione del trattamento economico, delle specifiche professionalità richieste, e delle modalità di presentazione della domanda".

- l'art. 4 del Disciplinare stabiliva le procedure di conferimento degli incarichi precisando che: " 1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale da attribuire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso degli elementi di valutazione prescritti nell'avviso. 2. Le domande, redatte sul modello allegato all'avviso di cui all'articolo 3, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate alla competente UOD della Direzione Generale per le Risorse Umane che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché per ciascuno, una scheda, riportante gli elementi di cui ai punti c),d),e), f), dell'art. 5, comma 1. 3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento n. 12 del 2011".

- l'art. 9 del Disciplinare regolamentava la fase transitoria di prima applicazione specificando che "In fase di prima applicazione del presente disciplinare, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi del Regolamento 12/2011, si applicherà la seguente procedura: a) ciascun dirigente può presentare domanda per non più di 5 incarichi, indicandoli in ordine di preferenza;

- il ricordato Regolamento, approvato definitivamente con DGR 661/2012, non " indicava prioritariamente i criteri di scelta" violando, in tal modo, un preciso ed inderogabile dettame normativo.

- allo scopo veniva pubblicato, in data 28.12.2012, specifico avviso nel quale si precisava, tra l'altro, che "Ciascun dirigente, ai sensi dell'art. 9 primo comma lettera c) del Disciplinare, deve presentare la propria candidatura per un minimo di tre e un massimo di cinque incarichi, indicandoli in ordine di preferenza e facendo pervenire apposita richiesta, indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Campania, corredata da curriculum professionale datato, firmato e redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali";

- con la pubblicazione di detto avviso la struttura regionale competente dava avvio alla procedura codificata che si sintetizzava in varie fasi e precisamente: pubblicazione avviso, acquisizione domande di partecipazione alla selezione, valutazione delle domande acquisite secondo i criteri stabiliti, formulazione di elenco delle valutazioni effettuate, attribuzione degli incarichi;

- con DPGRC N. 44 del 13.02.2013 veniva costituita la Commissione di cui all'art. 9 – lett. b del "Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della Campania" approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012, così come modificata dalle DD.G.R. n. 528 del 04/10/2012 e n. 661 del 13/11/2012, con il compito di:

a) predisporre l'elenco degli aspiranti, redigendo per ciascuno una scheda, riportante la comparazione degli elementi di cui ai punti c), d), e), f) dell'art. 5, comma 1 dello stesso Disciplinare;

b) attestare l'eventuale inesistenza, nell'ambito del ruolo della Giunta regionale, delle professionalità richieste, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dello stesso Disciplinare;

- la Commissione istituita concludeva i propri lavori in data 29.07.2013 rimettendo alla Giunta Regionale le conseguenti conclusioni redigendo, come da incarico espresso ricevuto, una scheda valutativa per ogni interessato con l'indicazione "di una media valutazioni punti c), d), e), f)" ed Giudizio di sintesi finale ed un elenco che riepilogava le singole valutazioni effettuate;

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDI

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

- la Giunta Regionale, nella seduta del 24/09/2013, prendendo atto dei lavori della citata Commissione esplicitava la necessità di una istruttoria tecnica in ordine ai criteri previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 5 c.1 del Disciplinare di cui alla Delibera 479/2012, assegnando la predetta istruttoria al Comitato di Coordinamento interdipartimentale, di cui all'art. 39 del regolamento sopra citato, atteso che le procedure di conferimento degli incarichi investono tutta la Dirigenza regionale;
- in data 25/09/2013, il Presidente del Comitato trasmetteva gli esiti dell'attività istruttoria, giusto verbale n. 01 del 25.09.2013, affermando, dopo aver chiarito che "il mandato ricevuto non si sovrappone alla valutazione effettuata dalla Commissione", che "l'attitudine e l'idoneità dei singoli dirigenti all'espletamento degli incarichi da attribuire appare valutabile sulla base dei risultati conseguiti nell'espletamento degli incarichi ricoperti in precedenza cui ha fatto riferimento la Commissione di cui al DPGR 44/2013 e che nell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) del disciplinare, tali risultati potranno essere correlati all'incarico da attribuire, anche in relazione alle preferenze manifestate dai candidati allo stesso";
- con D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 la Giunta, all'esito dell'istruttoria compiuta dalla sopra citata Commissione e dal Comitato Interdipartimentale ha conferito n. 14 incarichi di Direttore Generale; n. 1 incarico di Responsabile di Ufficio Speciale; n. 5 incarichi di responsabile delle strutture di Staff ai Dipartimenti; n. 29 incarichi di responsabile delle strutture di Staff alle Direzioni generali e agli Uffici speciali; n. 1 incarico di datore di Lavoro;
- con D.G.R. n. 488 del 31.10.2013 sono stati conferiti i rimanenti incarichi oggetto dell'avviso non conferiti con la ricordata delibera di G.R. n. 427 del 27.09.2013;

ATTESO CHE:

- alla selezione di cui trattasi partecipava la dipendente OMISSIS (cui è stata poi attribuita la Responsabilità del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e disinquinamento di Napoli), dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale, che in ottemperanza ai criteri stabiliti dagli atti regolamentari approvati indicava le destinazioni preferite;
- all'esito delle valutazioni effettuate, per come prima ricordate, alla prefata dipendente OMISSIS veniva conferito l'incarico "di responsabile U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino" con sede in Avellino per il quale non aveva espresso candidatura, giusta D.G.R. n. 488/2013 e giusto D.P.G.R.C. n. 300 del 13.11.2013;
- le destinazioni preferite ed indicate dalla dipendente OMISSIS venivano assegnate, invece, ad altri dipendenti regionali e addirittura la struttura cod. 52050002, terza nell'ordine di preferenze indicate dalla dipendente OMISSIS, rimaneva non assegnata e quindi priva di Responsabile;

CONSIDERATO CHE:

- il conferimento dell'incarico alla dipendente OMISSIS, ed agli altri ovviamente, veniva effettuato con atto deliberativo di G.R. n. 488/2013 che si limitava a "conferire gli incarichi, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla Commissione e dal Comitato Interdipartimentale, : 1.2) nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 14 della L.R.11/1991, relativamente alla materia trattata nell'incarico ricoperto nel previgente ordinamento, salve restando particolari esigenze di funzionalità dell'attività amministrativa connesse alla protezione civile, all'ambiente, al perseguimento degli obiettivi contenuti nel piano di rientro sanitario e al raggiungimento di obiettivi attinenti alle priorità del programma di governo o alla necessità di garantire il rispetto di impegni assunti nei confronti dell'Unione europea o del governo nazionale; 1.3) nel rispetto delle condizioni di pari opportunità; 1.4) tenuto conto dell'esigenza di assicurare, in ogni caso, il buon andamento e l'efficienza delle strutture amministrative e la migliore utilizzazione delle risorse umane, al fine del perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente";

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDI

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

- dal ricordato atto deliberativo n. 488/2013, e dallo stesso DPGRC n. 300/2013 di conferimento incarico alla dipendente OMISSIS, non era dato sapere per quale ragione non si era ritenuto di conferire l'incarico alla stessa per una delle destinazioni indicate nella domanda di partecipazione, indicazioni che pure erano richieste da una precisa prescrizione del bando ed in quanto tale motivo di valutazione per il successivo conferimento dell'incarico;
- dal ricordato atto deliberativo n. 488/2013 non è dato rilevare, né sapere, le ragioni e le motivazioni per le quali sono stati conferiti gli incarichi né nei confronti della dipendente OMISSIS né nei confronti di quelli cui sono state assegnate le sedi indicate dalla stessa e, soprattutto, le ragioni del perché una delle sedi indicate (cod. 52050002) è rimasta addirittura priva di Responsabile e pur tuttavia non assegnata alla dipendente OMISSIS;
- la Delibera di G.R. n. 488/2013 fonda le proprie determinazioni, in termini di conferimento degli incarichi, sulla relazione finale del comitato tecnico esterno costituito con DPGRC n. 44/2013 e sulla relazione del Presidente del Comitato interdipartimentale senza che però detti atti, evidentemente ufficiali e determinanti per le decisioni poi successivamente assunte, siano allegati alla delibera stessa ovvero siano noti nei loro contenuti;
- la dipendente OMISSIS in data 29 Dicembre 2013 formalizzava ricorso giurisdizionale, presso il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza chiedendo : **in via principale**, la condanna della Regione Campania all'assegnazione della stessa presso la sede di servizio identificata con il cod. 52050002; **in via gradata**, la condanna della Regione Campania alla ripetizione della procedura di assegnazione degli incarichi....;
- il Giudice del Lavoro adito, con specifica ordinanza del 19.02.2014, ha preliminarmente riconosciuto che:
 - a) **La Regione Campania, per l'assegnazione degli incarichi di cui trattasi, ha previsto una procedura di tipo concorsuale, di cui il primo momento è quello della presentazione delle candidature da parte dei dirigenti interessati, il secondo momento è la predisposizione di un elenco degli aspiranti, sulla base della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della scheda di valutazione di ciascun dirigente...;**
 - b) **nella fattispecie di causa, all'esito della procedura ...(...)... alla ricorrente non è stata assegnata, in mancanza di motivazione, alcuno degli incarichi per i quali aveva presentato la propria candidatura...;**
 - c) **inoltre, e ancora in assenza di motivazione, alla ricorrente è stato affidato d'ufficio un diverso incarico dirigenziale , laddove tale possibilità è prevista soltanto previa richiesta dell'organo di vertice ed ad interim per la durata di un anno;**
 - d) **l'assoluto difetto di motivazione configura violazione degli obblighi generali di correttezza e buona fede oltre ad essere evidente la palese violazione delle regole procedurali indicate dalla stessa amministrazione;**
- il Giudice del Lavoro adito, con l'ordinanza del 19.02.2014, ha anche statuito che nell'assegnazione degli incarichi la Regione Campania ha violato le disposizioni recate dall'art. 14 L.R. 11/91 e dall'art. 10 L.R. 27/84 in materia di " mobilità dei dirigenti" e di " mobilità interna";
- conseguentemente l'adito Giudice del Lavoro ha statuito che " in parziale accoglimento del ricorso **dichiara l'illegittimità degli atti di conferimento dell'incarico** di responsabile della U.O.D. Autorizzazione Ambientali e rifiuti di Avellino e condanna la Regione Campania a riammettere la ricorrente nelle funzioni precedentemente svolte **ed a rinnovare la procedura di assegnazione dell'incarico**";
- contro il predetto provvedimento del Giudice Unico del Lavoro la Regione Campania ha proposto reclamo, incardinato al n. 5479/2014 R.R., che è stato quasi totalmente rigettato (ovvero accolto solo

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDI

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

per la parte in cui l'ordinanza reclamata riammetteva la ricorrente nelle funzioni precedentemente svolte), dal tribunale di Napoli IIa Sezione Lavoro organo collegiale, con conferma dell'ordinanza del 19.02.2014 e quindi con condanna della Regione " a rinnovare la procedura di assegnazione dell'incarico essendo illegittimi gli atti di conferimento dell'incarico per le motivazioni espresse nella premessa dell'ordinanza e prima ricordati ai punti da a) a e)";

RILEVATO CHE:

- allo scopo di comprendere le ragioni e le motivazioni delle attribuzioni degli incarichi è stata formalizzata specifica interrogazione R.G. 639 con la quale si chiedevano chiarimenti e spiegazioni per la situazione analoga, a quella sanzionata dalle ordinanze prima ricordate, riferita ad altro Dirigente;
- alla ricordata interrogazione è stata data risposta scritta, a firma Assessore alle Risorse Umane, prot. 2866/SP del 04.12.2014 con la quale, nella forma e nella sostanza, si è sostenuto che l'humus su cui si è fondata la procedura di attribuzione degli incarichi è tutto costituito da un principio di fondo secondo il quale **" la valutazione dei curriculum, dei titoli professionali e di studio posseduti, delle esperienze pregresse, etc. nonchè il lavoro di valutazione svolto da una specifica commissione tecnica nominata ed altamente qualificata (e presumibilmente anche retribuita) " rappresentano puro aspetto "per così dire statistico e di facciata" considerato che " non assume alcun rilievo, ai fini del conferimento degli incarichi, il punteggio attribuito al dott. OMISSIS(...)... e, per le stesse motivazioni, non è rilevante la circostanza che le strutture indicate dal dott. OMISSIS siano state assegnate a candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello a lui attribuito....(...)... né incide sulle valutazioni dei singoli dirigenti l'assenza del possesso del diploma di laurea, atteso che alla procedura di interpello sopra richiamata può partecipare tutto il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Giunta...(...)... e l'eventuale candidatura presentata da ciascun dirigente deve riferirsi ad almeno tre incarichi e a non più di cinque, fermo restando che le candidature presentate non configurano un vincolo ai fini delle determinazioni della Giunta relative al conferimento degli incarichi...(...)... ed è del tutto evidente, pertanto, che la Giunta ha previsto per i dirigenti la possibilità di esprimere una mera manifestazione d'interesse, ferma restando l'assenza di alcun vincolo per l'Amministrazione in fase di conferimento degli incarichi"**.
- nella sostanza, cioè, appare che la risposta fornita – nonostante le conosciute e chiare statuizioni del Tribunale di Napoli - codifichi che l'attività decisionale che ha dettato il "conferimento degli incarichi di cui alla DGR 488 del 31.10.2013" è tutta esclusivamente fondata su valutazioni puramente discrezionali della G.R. "dettate principalmente dalla necessità di garantire la funzionalità delle strutture, la continuità dell'azione amministrativa e la migliore utilizzazione delle risorse umane in ragione delle competenze acquisite in precedenti esperienze lavorative".
- la risposta fornita specifica anche che la correttezza dell'operato svolto sarebbe stata avvalorata anche da " consolidata giurisprudenza (Cons. Stato Sez V 29 Dicembre 2009 n. 8850)" e, addirittura, dal riferimento ad una sola frase (cfr. peraltro estrapolata da un contesto diversamente riferito e finalizzato rispetto a quanto invece si tenta di sostenere) della Sentenza Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4891 del 02.10.2014 che ha dichiarato, su ricorso del dipendente OMISSIS, " l'incompetenza dell'organo giurisdizionale adito";
- infine, e in maniera illuminante ed esaustiva, la risposta chiarisce che "non è stata redatta una graduatoria finale, né è stata data pubblicità agli esiti dei lavori della Commissione e del Comitato, **trattandosi di atti di natura privatistica"**;

RITENUTO CHE:

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDI

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

- appare ictu oculi che la semplice sussistenza dei dettami normativi recati dall'art. 19 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., cui la P.A. deve obbligatoriamente attenersi nel conferimento degli incarichi dirigenziali, dimostra e rafforza la convinzione che **“ la procedura è di natura pubblicistica e non privatistica ”**;
- si tratti di procedura di natura pubblicistica è stato affermato anche dal Consiglio di Stato, paradossalmente con la stessa sentenza citata dalla risposta per dimostrare la correttezza della procedura effettuata, laddove recita testualmente: **“ le diffuse argomentazioni dell'appellante risultano apprezzabili e condivisibili nella parte in cui hanno evidenziato che sotto il profilo ontologico debba riconoscersi natura pubblicistica (con l'applicabilità delle disposizioni della Legge n. 241 del 1990 e la logica sussistenza della giurisdizione amministrativa nel caso di relative controversie) anche al procedimento che ha condotto all'emanazione degli atti impugnati in primo grado (cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 488/2013) ”** (Sentenza Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4891 del 02.10.2014);
- questa sola affermazione, del Consiglio di Stato, **distrukge** in radice – sul piano amministrativo - tutta la procedura svolta (soprattutto per come giustificata nella risposta) considerato che essa sta a significare non solo che risulta essere inadeguata l'affermazione “non è stata redatta una graduatoria finale, né è stata data pubblicità agli esiti dei lavori della Commissione e del Comitato, **trattandosi di atti di natura privatistica**”, ma anche che addirittura l'avvio – lo svolgersi e la conclusione del procedimento di conferimento incarichi erano, e sono, fasi pubblicistiche che andavano rese note agli interessati e, soprattutto, motivate caso per caso, soggetto per soggetto (L 241/90 e s.m.i.);
- tanto non è stato fatto, in alcun modo, nella DGR 488/2013 e nemmeno in seguito alle decisioni e statuizioni del Tribunale di Napoli prima ricordate e riferite a procedura analoga effettuata nei confronti della dipendente OMISSIS;
- non può essere revocato in dubbio che l'Avviso emanato, avente ad oggetto “ Avviso interno per il conferimento incarichi dirigenziali”, era non solo una diretta conseguenza – più che dell'art. 3 del Regolamento approvato definitivamente con DGR 661/2012 peraltro in forma monca considerato che non indicava “prioritariamente i criteri di scelta” - dei precisi ed inderogabili obblighi di legge dettati dall'art. 19 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ma anche finalizzato a richiedere ai Dirigenti interessati “ il possesso degli elementi **ritenuti utili in relazione ai criteri di valutazione** di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 5 del Disciplinare”.
- allo stesso modo non pare revocabile in dubbio che proprio per procedere alla valutazione “ è stata costituita una specifica commissione di esperti di elevata qualificazione professionale” che ha concluso i propri lavori redigendo, come da incarico espresso ricevuto, una scheda valutativa per ogni interessato con l'indicazione “di una media valutazioni punti c), d), e), f)” ed Giudizio di sintesi finale e che quindi l'assemblaggio di tali schede ha inevitabilmente determinato “un ordine dei partecipanti per media valutativa e per giudizio di sintesi finale” sul cui significato ontologico non pare possano esistere dubbi;
- parimenti non pare revocabile in dubbio che il Comitato di Coordinamento Interdipartimentale ex art. 39 del Regolamento Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania con verbale n. 01 del 25.09.2013 ha testualmente affermato, dopo aver chiarito che “ il mandato ricevuto non si sovrappone alla valutazione effettuata dalla Commissione”, che “l'attitudine e l'idoneità dei singoli dirigenti all'espletamento degli incarichi da attribuire appare valutabile sulla base dei risultati conseguiti nell'espletamento degli incarichi ricoperti in precedenza cui ha fatto riferimento la Commissione di cui al DPGR 44/2013 e che nell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) del disciplinare, tali risultati potranno essere correlati all'incarico da attribuire, anche in relazione alle preferenze manifestate dai candidati allo stesso”.

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDl

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

- appare ictu oculi che la combinazione degli elementi prima indicati smentisce in radice, e ancora una volta, la convinzione di fondo secondo la quale la G.R. poteva conferire gli incarichi dirigenziali a prescindere dalle valutazioni effettuate come mero momento di conoscenza considerato che "l'attribuzione degli incarichi sarebbe avvenuta anche in assenza d'istanza";
- le anomalie ed illegittimità della procedura svolta per l'assegnazione degli incarichi di cui trattasi è codificata da ben due decisioni del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e dalle motivazioni contenutistiche della Sentenza Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4891 del 02.10.2014, il tutto come pedissequamente e per tabulas ricordato;

TANTO PREMesso

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

Per sapere:

- a) quali provvedimenti, anche di natura risarcitoria, ha adottato in conseguenza delle ordinanze emesse dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, a favore della dipendente OMISSIS, prima ricordate ovvero le ragioni per le quali, eventualmente, non sono stati ancora adottati provvedimenti conseguenziali;
- b) se, in conseguenza delle statuizioni del Tribunale di Napoli, ha provveduto alla rinnovazione della procedura di assegnazione dell'incarico a favore della dipendente OMISSIS;
- c) in quale settore, e per quale ruolo, la dipendente OMISSIS svolge attualmente i propri compiti;
- d) se, nei confronti della dipendente OMISSIS, è stato riconosciuto ed erogato un risarcimento economico e per quale importo e con quale provvedimento amministrativo adottato;
- e) se gli atti di riferimento, soprattutto laddove è stato riconosciuto un risarcimento economico, sono stati trasmessi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;
- f) le ragioni per le quali i competenti uffici regionali continuano a ritenere " legittime " le procedure di assegnazione degli incarichi pur smentiti dal Tribunale di Napoli e dal Consiglio di Stato le cui statuizioni incidono sulle fondamenta del ragionamento portato avanti con pervicacia anche nella risposta fornita all'interrogazione regionale R.G. 639/2014;
- g) se non ritiene di dover rivedere, in autotutela, anche la procedura di assegnazione dell'incarico a favore del dipendente OMISSIS oggetto delle interrogazioni R.G. n. 639/2014 e n. 671/2014 prima che lo stesso produca ricorso innanzi all'autorità giudiziaria competente avvalendosi anche del precedente materia prima ricordato;
- h) quali provvedimenti intende adottare nei confronti di chi, allo stato, si è reso responsabile delle natesi violazioni censurate dal Tribunale di Napoli.

SI CHIEDE

risposta scritta alla presente interrogazione consiliare.

On.le Alberico Gambino

On.le Alberico Gambino
Gruppo Consiliare Regionale FDI

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it